

Parti

Ricorrente: Kattner Stahlbau GmbH

Convenuto: Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sächsisches Landessozialgericht — Interpretazione degli artt. 81 CE e 82 CE e di altre disposizioni di diritto comunitario — Normativa nazionale che stabilisce un regime di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, composto da varie associazioni di categoria per la tutela contro gli incidenti sul lavoro («Berufsgenossenschaft») e che prevede per le imprese l'iscrizione obbligatoria all'associazione competente per territorio e per categoria — Qualifica di «impresa», ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE, di tali associazioni per la tutela contro gli incidenti sul lavoro dotate del potere di fissare autonomamente l'importo dei contributi, senza che la normativa nazionale preveda un tetto massimo

Dispositivo

- 1) *Gli artt. 81 CE e 82 CE devono essere interpretati nel senso che un ente quale la cassa previdenziale di categoria oggetto della causa principale, cui le imprese operanti in un ramo di attività e in un ambito geografico determinati sono obbligate ad iscriversi a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non costituisce un'impresa ai sensi di tali disposizioni, bensì adempie ad una funzione di carattere esclusivamente sociale, in quanto un siffatto organismo opera nell'ambito di un regime attuativo del principio di solidarietà ed è soggetto al controllo dello Stato, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.*
- 2) *Gli artt. 49 CE e 50 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, che impone alle imprese operanti in un ramo di attività e in un ambito geografico determinati l'obbligo d'iscrizione ad un ente quale la cassa previdenziale di categoria oggetto della causa principale, a condizione che tale regime non vada al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire l'equilibrio finanziario di un settore della previdenza sociale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.*

(¹) GU C 269 del 10.11.2007.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — The Queen, The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England)/Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

(Causa C-388/07) (¹)

(Direttiva 2000/78 — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Discriminazione fondata sull'età — Licenziamento per collocamento a riposo — Giustificazione)

(2009/C 102/08)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrenti: The Queen, The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England)

Convenuto: Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Interpretazione degli artt. 2, n. 2, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Ambito di applicazione — Disposizioni nazionali che consentono ai datori di lavoro di licenziare dipendenti di 65 anni di età o di età superiore per pensionamento

Dispositivo

- 1) *Una normativa nazionale come quella sancita dagli artt. 3, 7, nn. 4 e 5, nonché 30 del regolamento del 2006 relativo all'uguaglianza nel settore del lavoro (età) [Employment Equality (Age) Regulations 2006] rientra nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.*

- 2) L'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che non osta ad un provvedimento nazionale che, come l'art. 3 del regolamento di cui alla causa principale, non contenga un elenco puntuale delle finalità che giustificano un'eventuale deroga al principio del divieto delle discriminazioni fondate sull'età. Tuttavia, il suddetto art. 6, n. 1, consente di derogare a tale principio unicamente in relazione ai soli provvedimenti giustificati da finalità legittime di politica sociale, come quelle connesse alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale. Spetta al giudice nazionale verificare se la normativa in esame nella causa principale risponda ad una simile finalità legittima e se l'autorità legislativa o regolamentare nazionale potesse legittimamente ritenere, tenuto conto del margine di valutazione discrezionale di cui gli Stati membri dispongono in materia di politica sociale, che i mezzi prescelti fossero appropriati e necessari alla realizzazione di tale finalità.
- 3) L'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78 offre la possibilità agli Stati membri di prevedere, nell'ambito del diritto nazionale, talune forme di disparità di trattamento fondate sull'età qualora siano «oggettivamente e ragionevolmente» giustificate da una finalità legittima, quale la politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale, e purché i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. Esso impone agli Stati membri l'onere di dimostrare il carattere legittimo della finalità invocata quale giustificazione in funzione dell'osservanza di un'elevata soglia probatoria. Non deve attribuirsi un significato particolare al fatto che il termine «ragionevolmente», impiegato all'art. 6, n. 1, della suddetta direttiva, non compaia nell'art. 2, n. 2, lett. b), della stessa.

(¹) GU C 283 del 24.11.2007.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 marzo 2009 — Repubblica francese/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-479/07) (¹)

(Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 809/2007 — Definizione della nozione di «rete da imbroglio derivante» — «Thonaille» — Obbligo di motivazione — Violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione)

(2009/C 102/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e A.L. During, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. De Gregorio Merino, M.M. Joséphidès e E. Chaboureau, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Nolin, M. van Heezik e M.T. van Rijn, agenti)

Oggetto

Ricorso di annullamento — Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2007, n. 809, che modifica i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005, per quanto riguarda le reti da posta derivanti (GU L 182, pag. 1) — Nozione di «rete da imbroglio derivante» — Inclusione in tale nozione delle reti stabilizzate, quali la «thonaille» — Violazione dell'obbligo di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
- 3) La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 297 dell'8.12.2007.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 5 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Apis-Hristovich EOOD/Lakorda AD

(Causa C-545/07) (¹)

(Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche di dati — Diritto sui generis — Conseguimento, verifica o presentazione del contenuto di una banca di dati — Estrazione — Parte sostanziale del contenuto di una banca di dati — Base elettronica di dati giuridici ufficiali)

(2009/C 102/10)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Parti

Ricorrente: Apis-Hristovich EOOD

Convenuto: Lakorda AD